

CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA

Area G - Scuola quadriennale di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti - e Azienda Sanitaria Locale VCO

PREMESSO

- che presso l'Associazione Area G è stata costituita la Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti;
- che il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente supervisore della Scuola in collegamento con un supervisore o tutor dell'Azienda convenzionata;
- che la Scuola è riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto 29 gennaio 2001 ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

TRA

Area G - Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti s.n.c.
- Via Carroccio, 5 - 20123 Milano - C.F. P.Iva: 11287740150, nelle persone del Direttore didattico, Dr. Cesare Freddi, del Direttore scientifico, Dr.ssa Eugenia Pelanda, e del Coordinatore dei tirocini, Dr.ssa Daniela Albero

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, d'ora in poi denominata Azienda, avente sede legale in Via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - VB - C.F./P.IVA 00634880033, nella persona del Commissario, Dott. Corrado Catrini

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1


L'Azienda autorizza l'inserimento degli studenti per lo svolgimento del tirocinio e garantisce la collaborazione per seguire e valutare l'esperienza svolta; al tirocinio saranno ammessi gli allievi nel numero che l'Azienda potrà effettivamente e realmente ospitare, in considerazione della disponibilità dei Tutors e delle relative strutture, comunque secondo accordi tra i Direttori e i Responsabili delle Strutture interessate dell'Azienda e la Scuola Area G;

Art. 2

Gli obiettivi specifici del tirocinio e il numero degli studenti saranno definiti dalle parti in rapporto al settore di inserimento di ciascuno studente. Il monte ore è di 150 ore annuali.

Art. 3

I periodi di tirocinio sono considerati a tutti gli effetti come attività formativa e, a norma di legge, non comportano l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda.



L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri di spesa, diretti o riflessi, a carico dell'Azienda.

Art. 4

Area G - Scuola di Psicoterapia provvede sia alla copertura privata contro gli infortuni per gli studenti in tirocinio, sia all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (gli utenti dell'Azienda) e alla Tutela Giudiziaria, e ciò per tutto il periodo del tirocinio.

Art. 5

l'Azienda ospitante si impegna a:

- favorire l'inserimento dello studente nell'ambiente di lavoro per un'esauriente esperienza formativa;
- assicurargli un'operatività finalizzata all'apprendimento;
- fornire alla Scuola gli elementi necessari alla valutazione dell'esperienza di tirocinio.

Art. 6

I tirocinanti si impegnano all'osservanza del segreto professionale e alla massima riservatezza.

Art. 7

La durata della presente convenzione è di anni 4 a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno a mezzo raccomandata A.R.

Potrà essere rinnovata alla scadenza quadriennale su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

Le parti danno inoltre atto che, considerata la protratta estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università.

Letto, confermato e sottoscritto

Data.....

per Area G Scuola di Psicoterapia
a orientamento psicoanalitico
per adolescenti e adulti

per l'Azienda Sanitaria Locale VCO
Il Commissario
(Dott. Corrado Cattrini)

Il Direttore didattico
Dott. Cesare Freddi

Il Direttore scientifico
Dott. ssa Eugenia Pelanda

Il Coordinatore dei tirocini
Dott.ssa Daniela Albero